

Il socio di srl convoca l'assemblea

La Cassazione conferma il potere del socio titolare di almeno 1/3 del capitale sociale

/ Maurizio MEOLI

L'art. 2367 c.c. – che riconosce ai soci di spa rappresentanti una determinata percentuale di capitale sociale il potere di **richiedere la convocazione** dell'assemblea, con la possibilità, in caso di omissione, di ottenere un ordine di convocazione da parte del Tribunale – non è applicabile in via analogica alle srl. In queste ultime, peraltro, anche in assenza di una indicazione statutaria, deve riconoscersi il potere di convocazione dell'assemblea direttamente al socio (o ai soci) titolare di almeno un terzo del capitale sociale.

Ad affermarlo è la sentenza n. [10821](#), depositata il 25 maggio dalla Corte di Cassazione. Dopo le indicazioni dei notai (cfr. la Massima [I.B.27](#) del Comitato Triveneto dei Notai) e della giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (cfr., tra le altre, Trib. Milano 30 luglio 2015 n. [9177](#), Trib. Milano 11 novembre 2013 n. [14157](#), Trib. Milano [12 marzo 2013](#), Trib. Milano 7 maggio 2012 n. [5244](#) e Trib. Napoli [13 luglio 2011](#); *contra*: App. Napoli [20 maggio 2005](#) e Trib. Brescia [8 marzo 2005](#)) arriva, quindi, la conferma della Suprema Corte.

E la rilevanza delle riportate precisazioni è sottolineata dagli stessi giudici di legittimità, che – nonostante l'inammissibilità del ricorso straordinario "per saltum", ex art. 111 Cost., avverso una sentenza del Tribunale, per mancanza di allegazione e prova di un accordo tra le parti circa l'omissione dell'appello (ex art. 360 comma 2 c.p.c.) – hanno ritenuto di dover comunque pronunciare d'ufficio **principi di diritto** in materia, in ragione dell'importanza della questione sollevata; ciò in forza dell'art. 363 comma 3 c.p.c.

La disciplina delle srl non specifica quali siano i soggetti cui spetta **convocare l'assemblea**. Vi si afferma soltanto che l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese (art. 2479-*bis* comma 1 c.c.). Non è dubbia comunque la legittimazione alla convocazione da parte degli amministratori.

Si è posta, invece, la questione relativa alla applicabilità nelle srl dell'art. 2367 c.c., dettato in tema di spa. Ai sensi di tale disposizione, infatti, "gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e

nella domanda sono indicati gli **argomenti da trattare**. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla".

La decisione in commento, seguendo la scia della ricordata prevalente ricostruzione, ritiene **non estensibile** alla srl tale disposizione, stante il mancato richiamo della stessa nella disciplina disegnata dal DLgs. 6/2003. Né è reputato possibile estendere oltre il suo **specifico oggetto** – "nomina e revoca dei liquidatori" – l'art. 2487 comma 2 c.c., ai sensi del quale, se gli amministratori omettono la convocazione, il Tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

La riforma del 2003 – prosegue la Suprema Corte – ha fortemente differenziato i due tipi di società di capitali, eliminando la tecnica del rinvio e rendendo le **discipline autonome e potenzialmente onnicomprensive**. Ciò induce ad escludere l'applicazione analogica dell'art. 2367 c.c. Rilevante, inoltre, risulta l'obiettivo perseguito dalla riforma rispetto alle srl. Ovvero creare un modello di società elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese; e per questo è stato accentuato il ricorso a norme dispositive che consentono soluzioni organizzative proprie delle società di persone. Il tutto, quindi, avendo come punto di riferimento il socio, al quale sono stati attribuiti anche poteri prima riservati agli amministratori.

Allo stesso tempo, peraltro, è inconfutabile che l'inapplicabilità dell'art. 2367 c.c. potrebbe portare ad una paralisi della vita societaria qualora la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata di soci fosse **ostacolata dagli amministratori**. Ma ciò solo in astratto, perché – conclude la decisione in commento – è da condividere la soluzione che, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo riconosce, in caso di inerzia dell'organo di gestione, il potere di convocare l'assemblea di srl anche al socio (o ai soci) titolare di **almeno un terzo del capitale sociale**; implicitamente desumibile dall'attribuzione del potere di individuare gli argomenti da sottoporre alla decisione della società, secondo quanto previsto dall'art. 2479 comma 1 c.c.